

Prof. N. ACIU.2015. 425
(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 29.09, 2015

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
- All' **ARCEA**
Cittadella Regionale” - Loc. Germaneto
88100 CATANZARO
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **CAA Copagri S.r.l.**
Via Calabria, 32
00187 ROMA
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

OGGETTO: RIFORMA PAC – CRITERI DI MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE.

1. PREMessa

A seguito dei chiarimenti forniti dai Servizi della Commissione nel corso delle giornate di approfondimento svoltesi nel mese di giugno u.s. e delle precisazioni rilasciate dal Mipaaf, si forniscono di seguito alcune puntualizzazioni concernenti le modalità applicative di verifica dei criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

DM 26 febbraio 2015 n. 1420 recante *“Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”*;

Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 concernente il Piano di coltivazione;

Nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. DG PIUE 8 maggio 2015 n. 2954 – *Chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti*;

Nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. DG PIUE 29 maggio 2015 n. 3411 – *Ulteriori chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti*.

3. CRITERI

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 1, lett. c) del Reg. (UE) n. 1307/2013, l'art. 4, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce che ogni Stato Membro fissa i criteri che gli agricoltori devono soddisfare per rispettare l'obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato

idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.

I criteri comunicati dall'Italia alla Commissione europea sono i seguenti:

A	B	C	D
Tipo di superficie agricola	Criterio utilizzato (art. 4, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 639/2014)	Descrizione del criterio	Motivo della scelta
Superfici seminabili	Caratteristiche della superficie agricola ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lett. b), del Reg. (UE) n. 639/2014).	Possibilità di accedere per lo svolgimento dell'attività agricola ordinaria. La copertura della superficie è tale da non costituire potenziale innesco di incendi e vi è una limitata presenza di erbe infestanti pluriennali.	In caso contrario non sarebbe stata effettuata alcuna attività annuale.
Prati permanenti	Caratteristiche della superficie agricola ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lett. b), del Reg. (UE) n. 639/2014).	Possibilità di accedere per lo svolgimento dell'attività agricola ordinaria. La copertura della superficie è tale da non costituire potenziale innesco di incendi e vi è una limitata presenza di erbe infestanti pluriennali e il cotico erboso non presenta sovra o sottosfruttamento.	In caso contrario non sarebbe stata effettuata alcuna attività annuale o si è verificato uno sfruttamento non corretto del pascolo.
Colture permanenti	Caratteristiche della superficie agricola ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lett. b), del Reg. (UE) n. 639/2014).	La copertura della superficie è tale da non costituire potenziale innesco di incendi e vi è una limitata presenza di erbe infestanti pluriennali e le colture presentano un equilibrato sviluppo vegetativo.	In caso contrario non sarebbe stata effettuata alcuna attività annuale e la superficie non è in uno stato potenzialmente idoneo alla coltivazione senza l'intervento di mezzi non ordinari (potatura di riforma).
Pascolo magro	Svolgimento di attività annuali o biennali per giustificati motivi ambientali ai sensi dell'art. 4, paragrafo	Superfici a pascolo permanente di bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato, le cui superfici sono abitualmente	Su queste superfici non è possibile altra attività agricola se non un turno di pascolo

	1, lett. a), del Reg. (UE) n. 639/2014).	utilizzate solo per il pascolo estensivo e non vengono falciate.	
--	--	--	--

Con riferimento alla pratica del pascolamento con animali di terzi di cui al paragrafo 6.1 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015, considerati i chiarimenti forniti dal Mipaaf con la nota prot. DG PIUE n. 2954 dell'8 maggio 2015, si precisa che i capi in questione devono essere associati al codice pascolo del richiedente e che tale informazione deve essere desumibile dalla Banca Dati Nazionale (BDN) di Teramo.

Le superfici a pascolo magro o sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali ai sensi dell'art. 7, lett. a), del Reg. (UE) n. 639/2014 e dell'art. 7, paragrafo 9, lett. d), del DM 18 novembre 2014, sono ritenute correttamente mantenute esclusivamente attraverso lo svolgimento delle attività di pascolamento, nel rispetto dei criteri fissati dal DM 26 febbraio 2015 n. 1420 o dalle disposizioni regionali eventualmente adottate in attuazione di quanto previsto dal citato DM.

Per tutte le altre superfici, la mancata esecuzione della specifica attività di mantenimento dichiarata dall'agricoltore non determina automaticamente l'esclusione dall'ammissibilità, ma è necessario verificare se pratiche diverse da quelle indicate hanno comunque soddisfatto l'obbligo di mantenimento riportato nella colonna C della tabella sovrastante.

Con riferimento al paragrafo 6 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015, si precisa che le superfici per le quali l'agricoltore ha dichiarato di non effettuare alcuna pratica di mantenimento, pur essendo considerate nella SAU ai fini dell'adempimento degli obblighi di condizionalità, non possono essere prese in considerazione per il calcolo del carico massimo di bestiame consentito (UBA/ha) sull'intera Superficie Foraggiera Aziendale.

Parimenti, le medesime superfici, se oggetto di un impegno pluriennale in un piano di sviluppo rurale per la programmazione 2007-2013 non ancora terminato, concorrono alla valutazione negativa dell'impegno.

Inoltre, la mancata esecuzione di qualsivoglia pratica di mantenimento, se posta in essere con modalità tali da rappresentare una creazione artificiosa delle condizioni richieste per l'ottenimento dei contributi, comporta l'applicazione della clausola di elusione di cui all'art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

R. Lolli

